

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio  
e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni, con strade,  
nel Comune di Lavertezzo - Piano (zone di Montedato - Bugaro)

(del 3 gennaio 1967)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con vostro decreto 29 gennaio 1962 avete approvato il progetto e il preventivo di massima del raggruppamento dei terreni con strade nel Comune di Lavertezzo - Piano (zone di Montedato e Bugaro).

Come già rilevato nel nostro messaggio 31 ottobre 1961, che accompagnava il progetto di massima, il Comune di Lavertezzo comprende tre zone distinte: una in valle Verzasca, l'altra nel Piano di Magadino e la terza, adiacente a quest'ultima, in collina.

Nel 1933 venne eseguito il raggruppamento dei terreni in valle, esteso a 314 ettari, ma tuttavia limitato alla sola commassazione dei fondi, senza la costruzione di strade. Negli anni 1938/42 venne effettuato il raggruppamento dei terreni inclusi nel comprensorio della bonifica del Piano di Magadino, in una superficie di 21 ettari.

Il progetto che vi alleghiamo contempla il raggruppamento di tutti i rimanenti terreni coltivati del Comune e precisamente della collina con le belle zone vignate di Montedato, Bugaro e Gaggiolo.

La Commissione della Gestione, in occasione dell'esame del progetto di massima, con suo rapporto del 4 gennaio 1962, fra altro, così si esprimeva:

« La zona da raggruppare abbraccia ronchi frammischiati a qualche chiazza boschiva che ricopre zone più ripide e rocciose. Il vigneto è fra i più pregiati per la sua posizione e per il modo come è coltivato. Vi si contano 92.000 ceppi di vite e la produzione (1.500 q. circa), viene consegnata alla Cantina sociale di Giubiasco; 150 q. di americana vengono smerciati nella Svizzera interna.

La zona è servita da una sola strada, quella che sale dal confine con Gordola e raggiunge la frazione di Bugaro. Essa è inoltre fortemente frazionata al punto che si contano 1.200 fondi, cioè 20 per ettaro; i proprietari essendo un centinaio vi sono quindi 12 parcelle di 500 mq. per proprietario.

Il rapporto agronomico che accompagna il progetto di raggruppamento alla domanda se lo stesso si giustifica, non esita a rispondere affermativamente.

I vigneti compresi nel comprensorio del progetto danno come detto una produzione di uve pregiate pari a 1.600 q.li per un importo che si aggira sui Fr. 150 mila, al quale si deve aggiungere il valore di 400 q.li di frutta da tavola che può essere computato in Fr. 25.000,—. A queste somme bisogna aggiungere la cifra riguardante le uve vinificate per uso familiare e la produzione di noci, castagne, frutta, ortaggi, per cui, se si

tien calcolo che il reddito lordo del Comune di Lavertezzo, compresi i terreni affittati o in proprietà in altri Comuni, si aggira sui Fr. 600.000,—, si costata che mentre la estensione dei fondi da raggruppare rappresenta un quinto del raggruppamento generale, il reddito degli stessi costituisce un terzo del reddito lordo del Comune.

Ma se questa considerazione può da sola giustificare il raggruppamento proposto, questo si giustificherà maggiormente ad opera compiuta. Infatti se il reddito della zona da raggruppare è oggi un terzo di quello del Comune, con i miglioramenti fondiari previsti e la conseguente riduzione dei costi di produzione esso aumenterà necessariamente, rendendo ancora più significativa la sproporzione già esistente fra la vecchia zona raggruppata e la nuova da raggruppare.

Dal profilo economico i benefici saranno di questo tenore :

- il numero delle parcelle scenderà da 1.200 a 160 ;
- ogni proprietario non avrà più 12 parcelle, ma 1,6 con una superficie per particella di 3.990 mq. e non più di 500 com'è attualmente.

La spesa totale prevista è di Fr. 370.000,—, corrispondente a franchi 6.000,— per ettaro.

In questa spesa, quella per le costruzioni delle strade previste per un totale di ml. 4460, vi incide per circa il 90 % ; ma tuttavia nelle condizioni d'ambiente descritte, le strade stesse costituiscono il problema essenziale. E' forse possibile economizzare, ma guardando avanti nel tempo e tenendo presente l'importanza sempre maggiore che assumono le strade nella vita dei Comuni, vi è da chiedersi se una tale economia non andrebbe a detrimento dell'auspicato sviluppo del vigneto, del frutteto, del castagneto e degli orti, che si intende invece di valorizzare.

Dopo i due raggruppamenti avvenuti in Valle e nel Piano, il raggruppamento dei fondi nella zona collinosa si impone, secondo il citato rapporto agronomico, per i seguenti motivi :

- a) per completare il raggruppamento dei terreni del Comune ;
- b) per rendere possibile la bonifica agraria nella zona collinare ;
- c) per aiutare la popolazione che ha dimostrato costanza e tenacia ed ha partecipato encomiabilmente alla valorizzazione del piano e del monte ;
- d) per dare maggior influsso alle organizzazioni cooperativistiche precedentemente create con l'immettervi più agevolmente la cospicua produzione nella collina.

Per concludere, si tratta di un raggruppamento di fondi per il quale esistono tutte le ragioni economiche per giustificarlo ».

Il progetto che vi alleghiamo venne esaminato in ogni dettaglio e in senso restrittivo dagli organi tecnici cantonali e federali nei sopralluoghi del 29 ottobre 1964 e 12 maggio 1965.

L'Ufficio federale delle bonifiche approvava poi in modo definitivo il progetto il 7 dicembre 1966.

*I principali dati* si riassumono come segue :

Superficie del comprensorio	ha.	62
Particelle prima	no.	1250
Particelle dopo	ha.	300
Superficie media prima R.T.	mq.	496
Superficie media dopo R.T.	mq.	2000

## RETE STRADALE E PREVENTIVO :

a) <i>Strade principali</i> (color giallo sul piano) strada n. 4 Riazzino - Montedato larghezza m. 3 + 0,30 banchina, lunghezza totale ml. 750	Fr. 135.000,—
b) <i>Strade secondarie</i> (color rosso sul piano) strada n. 1, 2, 3, 7, larghezza m. 2,50 + 0,30 banchina, lunghezza totale ml. 2245	Fr. 278.000,—
c) <i>Strade secondarie tipo Jeep</i> (color verde sul piano) strada n. 4 (parte) e 5-5 bis, larghezza m. 2,20 + 0,30 banchina, lunghezza totale ml. 855	Fr. 47.000,—
d) Aumenti ufficiali 1966 ca. 6 %	Fr. 30.000,—
Totale lavori costruttivi	Fr. 490.000,—
e) Imprevisti generali	Fr. 45.000,—
f) Progetto e direzione lavori	Fr. 40.000,—
g) Raggruppamento terreni, picchettazione e terminazione nuovi fondi	Fr. 85.000,—
Costo totale dell'opera	<u>Fr. 660.000,—</u>

## CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto di massima, allestito nel 1959, prevedeva una spesa di Fr. 370.000,— in confronto del preventivo di dettaglio che ammonta a Fr. 660.000,—, malgrado un'oculata riduzione delle opere.

Ciò è dovuto in buona parte agli aumenti dei costi della mano d'opera e dei materiali, dell'ordine di circa il 40 %, all'aumento sulle operazioni geometriche (raggruppamento terreni) nella misura del 25 %, alla pavimentazione delle strade 1, 2 e 7 per mq. 4.000 ed infine ad una più esatta valutazione del progetto in relazione alla configurazione del terreno, molto difficile, accidentato ed assai ripido.

La rete stradale di dettaglio tien conto delle riduzioni suggerite nel sopralluogo del 29 ottobre 1964 ed in quello del 12 maggio 1965. Infatti, a causa dell'eccessivo costo della rete stradale, sono state eliminate tutte le sistemazioni delle carrali esistenti previste in un primo tempo e circa 1210 ml. di strade secondarie (n. 6, 8, 9 e parte della n. 1).

La zona da raggruppare è attraversata dalla strada cantonale che sale da Gordola verso Agarone; da questa arteria principale si dipartono, a monte e a valle, tutte le strade di accesso alle zone vignate.

La strada principale serve di accesso ai fondi agricoli compresi tra il piano e Montedato. Le strade secondarie hanno carattere e funzione prettamente agricola e collegano le zone più importanti del comprensorio. Da quest'ultima serie di strade si staccano gli accessi di servizio necessari per il nuovo riparto dei fondi.

Per alcune delle strade secondarie è prevista la pavimentazione che comprende circa mq. 4.000 su una lunghezza complessiva di ml. 1.850. Esse sono la n. 1 (parziale), la 2 e la 7.

## PIANO D'AZZONAMENTO

Durante il sopralluogo del 29 ottobre 1964, presente il delegato dell'Autorità federale, venne discussa l'opportunità di allestire un piano di azzonamento in modo da preordinare la delimitazione delle zone edilizie e delle zone agricole in relazione al progetto di nuova legge urbanistica in esame presso il Gran Consiglio.

A seguito delle nostre indicazioni il Municipio ha allestito il piano delle zone — che vi alleghiamo in copia — sottoponendolo al Consiglio comunale, il quale l'ha approvato.

Si tratta però di un progetto di massima delle zone e che non ha quindi valore giuridico; per essere validamente opponibile ai terzi dovrebbe infatti essere pubblicamente esposto ed i ricorsi liquidati dal Consiglio comunale e poi dal Gran Consiglio.

Tutta questa procedura richiederà un tempo molto lungo ed è la ragione per la quale abbiamo chiesto al Municipio di adottare la norma secondo cui nuove costruzioni saranno ammesse soltanto dove ci sono le infrastrutture e cioè strade, acquedotto, forza elettrica e condotta di fognatura terminante in una camera di epurazione.

In un primo tempo il Municipio ci ha sottoposto un progetto di regolamento edilizio che prevedeva quanto sopra ma in più ammetteva anche costruzioni con pozzi perdenti. Siccome questa norma avrebbe permesso ancora le costruzioni sparse in qualunque punto del comprensorio, abbiamo nuovamente insistito che le costruzioni venissero ammesse solo dove c'è la vera e propria fognatura o comunque *dove la costruzione della stessa è già stata decisa dal Consiglio comunale con lo stanziamento dei relativi crediti*. (La rete di fognatura è indicata sul piano d'azzonamento).

Dopo nuovo esame, il Municipio accoglieva il principio di un disciplinamento delle costruzioni al fine di ben distinguere le zone edilizie da quelle agricole e ciò allo scopo di conservare il più a lungo possibile il prezioso patrimonio viticolo della zona.

La norma di cui sopra sarà sottoposta dal Municipio al Consiglio comunale.

Noi siamo certamente lieti del risultato raggiunto. Lavertezzo è il primo Comune che ha saputo allestire un piano di massima dell'azzonamento e che ha accettato di inserire norme d'ordine nel proprio regolamento edilizio. Sarà un esempio per gli altri Comuni della zona.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo agli atti del progetto ed al preventivo di spesa.

L'opera è sollecitata con sempre maggiore insistenza dal Consorzio e dal Comune e non mancherà di dare una maggiore efficienza all'economia agricola ed anche a quella generale del Comune.

Ciò premesso, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'unito disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*F. Ghisletta*

p. o. Il Cancelliere :

*Crivelli*

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio  
e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni  
nel Comune di Lavertezzo - Piano (zone di Montedato - Bugaro)

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 3 gennaio 1967 n. 1436 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni con rete stradale nel Comune di Lavertezzo piano (zone di Montedato-Bugaro) sono approvati.

*Art. 2.* — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti, sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti sul preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di Fr. 660.000,— ossia al massimo Fr. 198.000,—.

*Art. 3.* — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

*Art. 4.* — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla delegazione consortile, dovranno essere sottoposti, rispettivamente per approvazione e ratifica, al Dipartimento dell'economia pubblica.

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del dicastero suddetto.

*Art. 5.* — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale.

Questi terreni o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

*Art. 6.* — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati e bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali ;
- b) lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo del rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

*Art. 7.* — La concessione del sussidio è vincolata all'adesione da parte del Comune ad un piano che delimiti la zona urbana (con infrastrutture) da quella agricola.

*Art. 8.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi dopo l'approvazione dell'Autorità federale e per l'importo di spesa che dalla medesima sarà ammesso.

